

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 19 Dicembre 2011****LAV11255****SM****Oggetto: Libro unico del lavoro. Infedeltà delle registrazioni.**

L'art. 39, comma 7 del D.L112/2008 stabilisce, a proposito del Libro unico del lavoro (L.U.L.) che *"salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 Euro e, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da 500 a 3000 Euro"*.

Nel rispondere ad un'istanza di interpello avanzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a proposito di quando è possibile configurare l'infedele registrazione delle ore di lavoro e della retribuzione, il Ministero del Lavoro – Direzione generale per l'attività ispettiva – ha risposto che questa fattispecie ricorre quando i dati sulle ore lavorative e/o sulla retribuzione risultanti dal L.U.L., non coincidano con quelli riscontrati nella realtà. In via esemplificativa – prosegue il Ministero –ciò si verifica nelle ipotesi dei c.d. "fuori busta", ovvero quando le ore lavorate in concreto non corrispondano a quelle riportate nel Libro.

La sanzione, invece, non si applica quando le registrazioni del L.U.L. evidenzino correttamente le somme erogate al lavoratore e la durata della sua prestazione, anche se questi dati differiscano da quanto previsto in astratto dal C.C.N.L.

Il testo della circolare è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.